

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO
N. 2 DEL 28.03.2025

=::=:=::=:=::=

SEZIONE “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025 – 2027.

=::=:=::=:=::=

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di marzo, la sottoscritta Rag. SUPPORTA Francesca, Revisore dei Conti del Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione, “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027,

IL REVISORE UNICO

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PRESO ATTO CHE

- si prevede l'integrazione di unità di personale come da tabella riportata:

Ex-Categoria di accesso	Area CCNL 16/11/2022	N. posti Previsti	Profili professionali	N. posti coperti	N. posti vacanti
C	Istruttori	n. 2 di cui n. 1 par-time 50%	n. 2 “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 par-time 50%	2	//
B.3	Operatore Esperto	1	n. 1 “Collaboratore Tecnico - Operaio Specializzato”	1	//
TOTALE		3		3	//

- Ritenuto di approvare la Dotazione Organica aggiornata alle nuove e sempre maggiori esigenze dell'Ente, oltre a rispondere alle esigenze organizzative dovute eventuali alle dimissioni del personale nel corso dell'anno 2025;
- Preso atto, altresì, che i costi del personale in servizio devono essere adeguati alle intervenute modifiche organizzative e alle esigenze gestionali dell'Ente;

PREMESSO CHE

- Legge 27.12.1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali

l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue:

"...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le Amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";

- Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 39, Legge 449/97, ripreso dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita: " ...Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale...";

- l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità dall'art. 1 comma 1 (accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche

amministrazioni), adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai propri ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

- comma 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- comma 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

- comma 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VERIFICATO CHE

- la spesa del personale, è ricalcolata con i criteri individuati dal D.P.C.M. 17.03.2020;

- la capacità assunzionale dell'Ente, è elaborata in applicazione del D.P.C.M. 17.3.2020;
- il limite per assunzioni a tempo determinato è previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- il valore di riferimento della spesa dell'anno 2008 di riferimento del triennio 2011/2013, ex-art. 1, comma 562, della Legge nr. 296/2006 e s.m.i.;
- dato atto del rispetto della Legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, in quanto questo Ente ha personale in servizio inferiore a 15 dipendenti;

SI DA' ATTO

- di approvare la dotazione organica dell'Ente ritenuta coerente con la programmazione strategica e le esigenze funzionali dell'Ente, nonché alle previsioni di sviluppo future, realizzabili compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di legge, come qui di seguito riportato:

AREA – Ex-CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO
AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE (Ex. Posizione di accesso D.1)	Specialista in attività Tecniche e Progettuali	1 part-time 11,11 % in convenzione (posto coperto)
AREA ISTRUTTORI (Ex- C posizione di accesso)	Istruttore Amministrativo	2 di cui n. 1 part-time al 50% (posto coperto)
AREA OPERATORI ESPERTI (Ex-posizione di accesso B. 3)	Collaboratore Tecnico - Operaio Specializzato	1 (posto coperto)
	Totale posti coperti	4 di cui n. 1 part-time al 50% e n. 1 part-time 11,11% in convenzione
	Totale posti previsti	3 di cui n. 1 part-time 50% e n. 1 part-time 11,11% in convenzione

- di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2026-2027 ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2025 come segue:

Anno 2025	Nessuna assunzione
Anno 2026	Nessuna assunzione
Anno 2027	Nessuna assunzione

APPURATO CHE L'ENTE

- ha una popolazione, al 31.12.2024, di 323 abitanti; pertanto, rientra nella fascia demografica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del DPCM 17.3.2020;
- ha un valore soglia di spesa del personale pari al 35%, giusto quanto previsto all'art. 4, comma 1, Tab. 1 – lettera a), del DPCM 17.3.2020;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- ha sempre rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha riscontrato per il 2023 (dati consuntivo approvato) un rapporto tra spese di personale (comprensivo di Irap) e spese correnti pari a 11,14%;
- che è stato certificato il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018 alla Ragioneria Generale dello Stato;

Dato atto che:

- il Comune di Colletterto Castelnuovo non si trova in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà strutturale in base ai parametri relativi al certificato del conto consuntivo da ultimo redatto;
- l'indice di rapporto personale/popolazione (1/323) di questo Comune alla data dell'ultimo esercizio chiuso (31.12.2024) è 1/323, indice significativamente distante dai parametri segnalatori degli enti strutturalmente deficitari, come definiti con il decreto del Ministro dell'Interno 18.11.2020, di cui all'art. 263, comma 2, T.U.E.L. nr. 267/2000, attualmente fissato nel seguente indice: 1/132;
- per l'anno 2022 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- per l'anno 2023 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- per l'anno 2024 sarà rispettato il pareggio di bilancio sulla base dei dati del pre-consuntivo;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1, comma 723 - lett. e), della Legge 208/2015;

- è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, con atto consiliare n. 33 del 30.12.2024, il Rendiconto di Gestione 2023, con atto consiliare n. 5 del 03.06.2024 e sono stati trasmessi, dopo la loro approvazione, alla BDAP, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies D.L. n. 113/2016;
- non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- la struttura organizzativa così delineata è coerente con il quadro normativo del citato D.P.C.M. 17.03.2020.

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Colleretto Castelnuovo, 28.03.2025

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

